



PROXIGAS

## **Delibera 374/2022**

**Modifiche urgenti al TIVG: nuove  
modalità di determinazione delle  
condizioni economiche di  
fornitura del gas naturale per il  
servizio di tutela a decorrere dal  
1° ottobre 2022**

**Osservazioni PROXIGAS**

26 agosto 2022

## Premessa

Proxigas valuta con favore il merito delle misure adottate dall'ARERA con la Delibera 374/2022/R/gas che si pone l'obiettivo di rispondere ad alcune delle esigenze poste dalla straordinaria condizione del mercato all'ingrosso di gas naturale manifestatasi già a partire dall'ultimo trimestre del 2021.

Il provvedimento, inoltre, da un lato crea le condizioni per un immediato trasferimento ai clienti finali degli effetti di eventuali iniziative nazionali ed europee di contenimento dei prezzi delle commodity e dall'altro, i venditori beneficeranno di una riduzione degli oneri aggiuntivi e dei rischi legati al differenziale tra le quotazioni *forward* TTF e PSV.

Come previsto dal punto 5 della Delibera 374/2022, si riportano di seguito le osservazioni e le proposte Proxigas finalizzate a definire specifici aspetti di carattere implementativo e specifici ulteriori interventi per favorire l'operatività dell'intervento a decorrere dal 1° ottobre 2022.

In un generale apprezzamento della misura prevista, con l'occasione si segnala che una diversa tempistica del provvedimento avrebbe consentito agli operatori una miglior programmazione delle attività di approvvigionamento.

Inoltre, stante la pubblicazione del DL Aiuti bis e la prevista sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, non possiamo non evidenziare quanto diventi ancora più stringente e urgente che la **disciplina regolatoria garantisca l'equilibrio economico e finanziario dei venditori**.

Infine, sebbene non pertinente alla delibera in oggetto, si segnala che l'introduzione della nuova componente tariffaria Psui prevista dalla delibera 372/2022 richiede tempi di implementazione di circa 6 mesi e che pertanto gli esercenti SUIgas saranno in grado di fatturarla ai clienti attivati nel servizio non prima di gennaio 2023, prevenendo conseguentemente un recupero a conguaglio verso i clienti delle quote dovute da ottobre 2022.

## Informativa ai clienti in caso di ricalcoli

Il comma 2 della delibera 374/2022 prevede che *"qualora i venditori, in ragione della nuova metodologia di determinazione della componente CMEM, effettuino ricalcoli degli importi precedentemente fatturati, siano tenuti a darne opportuna informazione al cliente pubblicando in un'apposita sezione del proprio sito internet: (i) il motivo che ha dato origine al ricalcolo, (ii) il periodo di riferimento del ricalcolo, (iii) gli importi oggetto del ricalcolo, indicando l'importo in euro da addebitare o accreditare al cliente finale, (iv) le modalità di determinazione delle componenti di prezzo oggetto di ricalcolo; il link alla predetta sezione del sito è riportato nella bolletta in cui sono fatturati i ricalcoli"*.

Si segnala a tal proposito che la disciplina della fatturazione e le previsioni della Bolletta 2.0 garantiscono già la più ampia e trasparente informazione ai clienti in caso di ricalcoli. Peraltro, le informazioni puntualmente previste al punto 2 della Delibera afferiscono al singolo cliente e ciò mal si concilia con la previsione di procedere a una pubblicazione sul sito internet del venditore il cui accesso è aperto a tutti, clienti e no.

Per tali ragioni, si ritiene che l'indicazione da dare al cliente debba esser unicamente di natura informativa ed in tal senso si richiede di valutare l'inserimento sul sito internet di ciascun venditore il rimando ad una specifica pagina illustrativa di ARERA, in modo che il consumatore possa apprendere le modifiche di carattere normativo-regolatorio intervenute e le potenziali conseguenze che ne derivano. Le informazioni di maggior dettaglio potranno rimanere indicate nelle bollette ove in queste venissero contabilizzati dei ricalcoli.

Tale pagina illustrativa di ARERA permetterebbe di assolvere in modo univoco alla funzione informativa a beneficio dei clienti finali, evitando la pubblicazione sui siti internet dei venditori di contenuti tra loro difformi che potrebbero ingenerare confusione nei clienti finali, nonché evitando di porre ulteriori oneri di comunicazione informativa a carico dei venditori. Inoltre, sarebbe utile inserire in questa pagina anche una storicizzazione della quotazione PSV DA, almeno a partire da ottobre 22 e con una profondità di 12 mesi, così da consentire ai clienti di verificare i valori che troveranno nelle fatturazioni.

Non è infatti percorribile l'ipotesi di creazione, sul sito del venditore, di una pagina web ad hoc per ogni cliente finale rifornito.

Stanti le attuali tempistiche di lettura dei distributori, la possibilità per i venditori di effettuare ricalcoli e conguagli tariffari deve essere possibile a tempo indeterminato e non solo temporaneamente e la strutturabilità di tale misura dovrebbe essere chiarita.

### **Tempistica di pubblicazione del valore del corrispettivo $C_{MEM}$**

Alla luce della rilevanza di disporre il prima possibile il valore del corrispettivo  $C_{MEM}$  aggiornato, si ritiene indispensabile siano definite nel dettaglio le relative tempistiche di pubblicazione. Ciò al fine di programmarne il tempestivo recepimento nei sistemi interni dei venditori.

L'art. 6.3 del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas (TIVG) così come integrato dalla delibera 374/2022 prevede che *"il livello della componente  $C_{MEM,m}$  di cui al comma 6.1 è pubblicato sul sito internet dell'Autorità all'inizio del mese successivo al mese di riferimento"*. Tale riferimento temporale appare piuttosto generico ed in tal senso si richiede che sia prevista una tempistica non oltre i primi 2 o al max 3 giorni **solari** del mese, in modo da permettere agli operatori di fatturare con la massima tempestività utilizzando valori unitari effettivi della componente.

Si chiede inoltre di calendarizzare le pubblicazioni del valore del corrispettivo  $C_{MEM}$ , contemplando le tempistiche di disponibilità del valore anche nei casi di inizio mese ricadenti nei fine settimana/giorni festivi.

Ciò anche per permettere agli operatori di rispettare le tempistiche previste attualmente dal Testo Integrato Fatturazione (TIF), alla luce delle nuove modalità di aggiornamento mensile del corrispettivo  $C_{MEM}$ . In particolare, nel caso in cui Arera pubblicasse il valore della componente CMEM oltre il 3° giorno solare del mese, le tempistiche previste all'art. 11 per l'emissione della fattura di chiusura (34 giorni per le fatture in modalità cartacea e 40 giorni per i recapiti dematerializzati dal giorno della cessazione) diventerebbero stringenti per le volture/disattivazioni di inizio mese, soprattutto nei casi di recapito non dematerializzato. In alternativa, si renderebbe necessario modificare il TIF all'art.11

utilizzando come data di inizio conteggio dei giorni non la data di chiusura ma la data di messa a disposizione dell'indice a consuntivo, momento a partire da cui è possibile emettere una fattura di cessazione definitiva.

### **Costi a carico dei venditori**

La modalità di quantificazione ex-post della componente CMEM ha un impatto rilevante sui venditori dotati di sistemi di fatturazione impostati per emettere la fattura nel corso del mese (cd. fatturazione rolling), in quanto il processo di fatturazione relativo a un mese potrebbe essere avviato solamente all'inizio del mese successivo, salvo effettuare ricalcoli periodici di prezzo sulla base del valore consuntivato dell'indice rispetto a quanto precedentemente fatturato.

Tali operatori, al fine di evitare i ricalcoli di prezzo, potrebbero decidere di modificare i propri sistemi di fatturazione rolling per assestarsi a una logica di fatturazione a fine mese sostenendo, oltre agli oneri per la modifica dei sistemi, anche oneri finanziari per il ritardato incasso di competenze invernali nel primo ciclo di fatturazione successivo al cambiamento.

A questi si sommano i costi legati alle coperture già effettuate per il quarto trimestre 2022, per quei venditori che si erano già attivati in tal senso, di non trascurabile entità, nonché i costi per gli interventi sul proprio sito internet laddove Arera non recepisce la richiesta sopra avanzata relativa alla informativa ai clienti finali nei casi di ricalcolo.

Ciò premesso, appare opportuno siano previste opportune forme di compensazione dei costi sostenuti dai venditori a seguito della modifica regolatoria, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario dei venditori gas, già seriamente messo a repentaglio dalle previsioni di cui all'art. 3 del DL Aiuti Bis.

In ogni caso, l'eventuale adeguamento dei sistemi di fatturazione richiederà tempi non brevi, tenuto conto dell'impatto implementativo dei medesimi.

### **Tavolo di lavoro emergenziale**

*Il comma 2 della delibera 374/2022 prevede "di dare mandato al Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti di istituire presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente un apposito Tavolo di lavoro emergenziale con le associazioni rappresentative dei clienti finali domestici anche al fine di identificare l'adeguato set informativo, rispetto a quello già disponibile al consumatore, necessario alla migliore comprensione delle nuove modalità di determinazione delle condizioni del servizio di tutela".*

Si evidenzia l'opportunità di estendere anche ai venditori la partecipazione al Tavolo di lavoro emergenziale proposto da ARERA, a cui è prevista la sola partecipazione delle associazioni rappresentative dei clienti finali domestici. Non si può, infatti, a nostro avviso prescindere dal coinvolgimento delle società di vendita nel definire l'adeguato set informativo necessario alla migliore comprensione delle nuove modalità di determinazione delle condizioni del servizio di tutela.

## **Reclami**

Si richiede che eventuali reclami connessi al cambiamento delle condizioni economiche di fornitura a seguito della nuova disciplina regolatoria introdotta dalla delibera 374/2022 siano presi in carico dello sportello del consumatore, come avviene per CMOR e Bonus, per alleggerire il carico di lavoro dei venditori. Si ritiene comunque che tali comunicazioni, in quanto riferite esclusivamente ad aspetti che esulano dalla sfera di influenza del venditore stesso, possano essere classificate come richieste di informazioni (come anche previsto espressamente per il canone Rai), e chiediamo che possano essere riscontrate con informazioni generali sul fenomeno e rinvio al supporto informativo fornito dal servizio telefonico dello Sportello del consumatore.

## **PLACET**

Si evidenzia l'opportunità di prevedere una modifica della disciplina della PLACET, prevedendo la possibilità per il venditore di offrire una PLACET variabile con corrispettivo definito a partire dalle quotazioni del PSV in alternativa al riferimento al TTF.

## **Deposito cauzionale del cliente finale**

Si evidenzia la necessità che sia aggiornato l'ammontare del deposito cauzionale previsto dalla Tabella 7 del TIVG per i clienti con consumo annuo tra 500 e 1.500 Smc/a in quanto il valore di 90 euro non risulta più coerente con l'attuale livello di prezzo gas. Tale incremento verrebbe applicato ai soli clienti finali in tutela che non ha attivato l'addebito diretto.